



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
[email:info@cattolica.net](mailto:info@cattolica.net)

SETTORE 2: ATTIVITA' ECONOMICHE
Sportello Unico Attività Produttive
PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ARTE DI STRADA DELLA CITTA' DI CATTOLICA

Approvato con Del. C.C. n. del

**In Appendice:
Comunicazione esibizione artistica
Aree destinate agli spettacoli
artistici**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizione

Art. 3 - Condizioni di esercizio

Art. 4 - Luoghi e periodi in cui e' consentito l'esercizio dell'arte di strada

Art. 5 -Tempi e modalita' di svolgimento dell'attivita'

Art. 6 - Occupazione di suolo

Art. 7 - Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio

Art. 8 - Emissioni sonore

Art. 9 - Compensi e forme di pubblicita'

Art. 10 – Responsabilita'

Art. 11 – Sanzioni

Art. 12 - Norma finale

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DELL'ARTE DI STRADA

ART. 1 Oggetto del Regolamento

Il Comune di Cattolica riconosce *l'arte di strada* quale fenomeno culturale e ne valorizza tutte le forme espressive, consentendone lo svolgimento nell'ambito del territorio comunale nel rispetto e nei limiti previsti dal presente Regolamento.

ART. 2 Definizione

1. Per “arte di strada” si intende la libera espressione artistica da parte di qualsiasi persona, esercitata in luogo pubblico o aperto al pubblico, in modo estemporaneo ed itinerante, senza la corresponsione di un predeterminato corrispettivo per la prestazione, il cui compenso e' lasciato alla libera offerta dello spettatore in relazione alle seguenti manifestazioni artistiche:

- figurative;
- musicali (suonatore, cantante, cantastorie),
- recitative;
- giochi di abilità, di prestigio;
- saltimbanco, mimo, clown, giocoliere, truccabimbi;
- trampoliere;
- creatore di figure e pupazzi con palloncini gonfiabili;
- ritrattista;
- statua vivente.

L'elencazione di cui sopra, ha comunque carattere solo esemplificativo e non esaurisce tutte le fattispecie possibili; pertanto, per le attività non ricomprese nel predetto elenco, il Comune valuterà di volta in volta, se siano o meno riconducibili, per analogia di finalità e caratteristiche, alla medesima disciplina.

2. Dell'arte di strada fa parte lo spettacolo di strada, (definito nell'elenco del Ministero per i beni e le attività culturali) di cui all'art. 4 della L. 337/1968. Più precisamente lo spettacolo di strada è l'attività spettacolare svolta sul territorio nazionale senza l'impiego di palcoscenico, di platea e di apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l'impiego di “minimi strumenti ad uso esclusivo degli artisti”. Il numero degli addetti scritturati nell'attività deve essere inferiore a 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell'arco dell'anno deve essere inferiore a 150.

3. E' vietata l'attività diretta a speculare sull'altrui credulità o a sfruttare od alimentare l'altrui pregiudizio (indovini, ciarlatani, cartomanti e simili).

4. Sono vietate tutte quelle attività che comportino pericolo o comprovato disagio ed incomodo per i cittadini, anche in relazione alle condizioni di tempo e di luogo da valutarsi da parte dell'Amministrazione Comunale in relazione al caso concreto, o ad esigenze contingenti.

5. Il presente regolamento non si applica:

a) agli artisti di strada che operano in locali o aree private non aperte all'uso pubblico;

b) alle attività di intrattenimento su area pubblica, organizzate con carattere di imprenditorialità (concerti, trattenimenti musicali, ecc.), alle bande musicali e agli esercenti le attività dello spettacolo viaggiante, soggetti alla licenza di cui all'art. 69 del T.U.L.P.S.;

c) alle attività che, pur rientrando nella tradizionale categoria dei mestieri ambulanti, manchino di una specifica connotazione artistica;

6. In occasione di manifestazioni ed eventi organizzati, promossi o riconosciuti dall'Amministrazione Comunale potranno essere previsti orari, condizioni ed aree in cui esercitare l'arte in strada, in deroga al presente regolamento.

ART. 3 Condizioni di esercizio

1. L'arte di strada è esercitata sul territorio comunale nei limiti del presente regolamento e non è sottoposto ad alcun titolo abilitativo. Lo spettacolo di strada deve rappresentare unicamente la libera espressione del talento o della creatività dell'artista, che si esibisce in luogo pubblico o aperto al pubblico in modo estemporaneo e senza la corresponsione di un predeterminato compenso per l'esibizione (attività cosiddetta "a cappello"), con la sola possibilità di ottenere libere offerte dagli spettatori al termine dell'esibizione.

Per l'attività "a cappello" l'interessato dovrà presentare preliminarmente **comunicazione al settore PM** del Comune di Cattolica, indicando il tipo di spettacolo che si intende proporre, il luogo, e gli orari dello stesso, precisando l'utilizzo o meno di strumenti musicali. L'ufficio verificata la disponibilità dell'area, rilascerà copia timbrata della comunicazione che l'interessato dovrà esibire, a richiesta, agli organi di controllo.

2 Le comunicazioni vengono esaminate in base all'ordine cronologico di ricevimento da parte dell'Amministrazione comunale e sono correlate alla disponibilità delle aree.

3. Qualora risultino presentate più istanze per la medesima area e per il medesimo arco temporale, le stesse verranno accolte in base all'ordine cronologico di presentazione con riferimento al periodo in cui s' intende effettuare l'arte di strada.

4. Su richiesta dell'organo di vigilanza, l'artista dovrà esibire la ricevuta dell'avvenuta presentazione della comunicazione e, ove necessaria, copia della eventuale autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico nel caso l'attività richieda la licenza di spettacolo viaggiante (installazione di strutture).

5. Ogni comunicazione dovrà contenere l'indicazione dello svolgimento delle attività di artista di strada per non più di 20 giornate, anche consecutive nel mese, nel medesimo luogo o in luoghi diversi.

6. La mancata o irregolare presentazione della comunicazione, ovvero la mancanza della concessione all'occupazione del suolo pubblico (ove necessaria), comporterà l'immediata sospensione dello spettacolo da parte dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 Luoghi e periodi in cui e' consentito l'esercizio dell'arte di strada

1. L'attività dell'arte di strada è consentita sul territorio del Comune di Cattolica dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 23,30 nelle seguenti aree: Piazza Mercato, Piazza Nettuno e Piazza Primo Maggio come da planimetrie allegate. La Giunta comunale, con apposito atto può aggiornare le aree destinate all'esibizione degli artisti.

2. In ogni caso gli artisti di strada non potranno costituire ostacolo alla circolazione dei veicoli e non potranno svolgere la loro attività davanti alle entrate di chiese o di edifici di culto, istituti bancari, sedi delle forze dell'ordine e di pronto intervento ed in occasione di celebrazioni di manifestazioni pubbliche religiose, di culto, politiche, comizi, ecc.; per i suonatori e cantanti è vietato esercitare in prossimità dei pubblici esercizi di somministrazione (ristoranti, pizzerie, bar, ecc.).

3. L'Amministrazione Comunale si riserva, per sopraggiunte esigenze di ordine pubblico o per altre ragioni ostative contingenti, di vietare temporaneamente l'arte di strada.

4. L'Amministrazione comunale con propri provvedimenti può introdurre eventuali ulteriori limiti, condizioni e modalità all'esercizio dell'arte di strada per contemperare la valorizzazione dell'espressione artistica con le esigenze della collettività.

ART. 5 Tempi e modalità di svolgimento dell'attività.

1. L'artista di strada che, per la peculiarità della sua performance, produce la spontanea disposizione definita "a cerchio" del pubblico, potrà esibirsi per un tempo limitato per ciascuna rappresentazione nel medesimo luogo.

2. Nella stessa area non potranno esibirsi contemporaneamente più artisti di strada.

ART. 6 Occupazione di suolo

1. L'arte di strada non è sottoposta alle disposizioni in materia di occupazione di suolo pubblico.
2. L'occupazione dello spazio individuato, qualora necessiti di installare delle strutture, è soggetta al regime dell'occupazione del suolo pubblico e l'artista dovrà essere munito. In questo caso di licenza per spettacolo viaggiante. L'esibizione non potrà protrarsi oltre il tempo necessario e comunque non oltre i termini fissati dall'art. 5.
3. La richiesta di occupazione di suolo pubblico, qualora necessaria per il posizionamento di strutture, dovrà essere presentata 30 giorni prima dell'esibizione.
4. Lo spazio può essere occupato in via ordinaria solo con strumenti attinenti allo spettacolo, leggeri e facilmente rimovibili alla fine dell'esibizione.
5. Al termine della sua esibizione, l'artista deve ripristinare la pulizia ed il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi urbani.

ART. 7 Tutela della quiete pubblica e disposizioni generali di esercizio

1. L'arte di strada per essere esercitata deve garantire:
 - a) il rispetto della quiete pubblica e dei limiti di legge delle emissioni sonore;
 - b) la normale circolazione stradale e pedonale;
 - c) gli accessi alle abitazioni e alle attività in genere;
 - d) la pulizia e il decoro del suolo pubblico, delle infrastrutture e degli arredi presenti;
 - e) di non ledere l'immagine della località e gli interessi della collettività.
2. E' assolutamente vietato esibirsi mediante l'uso di fiamme libere.
3. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo della pubblica quiete.
4. E' vietato l'uso di animali di qualsiasi specie durante lo spettacolo in strada.
5. E' vietato l'uso della maschera, mentre è consentito il trucco completo del viso a condizione che venga esibito prontamente un documento di identità a richiesta degli organi di vigilanza.

ART. 8 Emissioni sonore

1. L'uso di strumenti musicali è consentito purché le emissioni sonore, in relazione al rumore di fondo e in ordine alle caratteristiche dello spazio circostante, non risultino

eccessive e non superino i livelli di rumorosità previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Lo spettacolo di strada può essere sospeso qualora l'emissione/immissione sonora emessa superi la "normale tollerabilità", fermo restando le disposizioni penali conseguenti. La valutazione della "normale tollerabilità" è a discrezione dell'organo di controllo che potrà pertanto prescindere dalle effettive misurazioni delle emissioni rumorose ma che verificherà tale condizione sulla base del disturbo in concreto prodotto (la prova del superamento della normale tollerabilità potrà essere acquisita anche in via presuntiva)

ART. 9 Compensi e forme di pubblicità

1. L'artista di strada non può chiedere il pagamento di biglietti, ticket o comunque pretendere un corrispettivo in denaro per la sua esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera.

2. E' altresì vietata qualsiasi forma di pubblicità se non in osservanza delle norme e tasse vigenti.

ART. 10 Responsabilità

1. L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali danni a persone o cose derivanti da comportamenti dell'artista di strada in cui si configuri imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti, di cui lo stesso artista è unico responsabile.

2. Per i mestieri comportanti rischi personali o precise attitudini psico-fisiche (saltimbanco, fachim, ecc.) l'artista assume ogni relativa responsabilità, sia per sé, che per eventuali collaboratori e/o dipendenti e deve tenere comportamenti di prudenza e perizia propria del buon padre di famiglia e, in ogni caso, non coinvolgere soggetti estranei alla propria attività.

ART. 11 Sanzioni

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave o diverso illecito, l'esercizio dell'arte di strada condotta in difformità alle norme del presente Regolamento è punita con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'Art 7 bis del D.Lgs 267/00, in ragione della gravità della violazione.

2. L'esercizio dell'attività in difformità dal presente Regolamento, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle norme vigenti.

ART. 12 Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione che lo approva.

ARTISTI DI STRADA

Al Comune di Cattolica
Piazzale Roosevelt, 7
Cattolica(Rn)

Il/La sottoscritto/a _____

nato/a a _____ il _____

residente a _____

via _____ n. _____

tel. _____ cell. _____

COMUNICA

che intende esercitare uno **SPETTACOLO DI STRADA c.d. "A CAPPELLO" NEL
COMUNE DI CATTOLICA**

nel / i seguente / i giorno / i (max n.° 20 volte, anche consecutive)

con orario (max 2 ore) _____

area _____

mt. _____ tipo di spettacolo _____

utilizzo di strumenti musicali:

si (descrivere)

no

DICHIARA

**di aver preso visione del Regolamento Comunale per la valorizzazione e la
disciplina dell'arte di strada.**


Cattolica, _____

(firma)


TIMBRO DELL'UFFICIO
e data

Il presente modello va consegnato dall'interessato alla Polizia Municipale

PIAZZA MERCATO
Scala 1:500



PIAZZA NETTUNO
Scala 1:500



PIAZZA PRIMO MAGGIO
Scala 1:500

